



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

*AREA II - Economico-Finanziaria*

## ACCONTO IMU - TASI 2017

Si ricorda che il prossimo **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto IMU e TASI. Ai fini del calcolo dell'imposta, si applicano le aliquote previste dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 9 e n. 10 del 29/04/2016

### ALIQUOTE TASI

Fattispecie	Aliquota (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,9
Aree Fabbricabili	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
Altri immobili	1,9
Impianti fotovoltaici	0,0

### ALIQUOTE IMU

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale (solo per le categorie A1, A8, A9)	0,40%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76%
Unità immobiliari di Cat. D1, D7 e D9 limitatamente agli impianti fotovoltaici	1,06%
Detrazione per abitazione principale (solo cat. A1, A8, A9)	€ 200,00

## AGEVOLAZIONI

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** la L.208/2015 ha introdotto l'unica forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
  1. L'immobile deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
  2. L'immobile rientri in una delle categorie del gruppo catastale A ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
  3. Il contratto di comodato sia registrato;
  4. Il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale, quindi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
  5. Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
- Come sottolineato dal MEF (con nota prot. n. 2472 del 29.01.2016), ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU, pertanto le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI.
- Sempre con la stessa nota, il MEF ha chiarito che, per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e TASI, i contratti di comodato verbali devono essere registrati entro il 1° marzo 2016. I contratti di comodato in forma scritta, invece, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà decorrenza da tale data.
- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in detenzione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
- **Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (L.431, art. 2, comma 3):** riduzione del 25% della base imponibile.

## SISMA 2016

- **Sospensione**  
Della sospensione IMU - TASI possono beneficiare le persone fisiche **residenti**, alla data del 26 ottobre 2016, nel Comune di CAMPLI nonché le persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nel Comune. I versamenti tributari sospesi, per effetto del decreto legge 189/2016, dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2017. I versamenti sospesi dovranno eseguirsi in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017 ovvero in massimo 18 rate mensili secondo quanto sarà previsto da uno specifico decreto ministeriale (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000).
- **Esenzione IMU - TASI**  
I fabbricati ubicati nei Comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.  
A tal fine, è opportuno presentare all'Ufficio Tributi, la dichiarazione IMU/TASI con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di inagibilità.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi tel. 0861 5601208